

E' stata pubblicato in [Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2023, n. 104](#) la legge sull'**equo compenso**, **Legge 21 aprile 2023, n. 49** con lo scopo della legge di assicurare al professionista un compenso commisurato al valore della prestazione e rafforzarne la tutela nel rapporto contrattuale con specifiche imprese, che per natura, dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti.

Equo compenso: cos'è

Il provvedimento sull'equo compenso si compone di 13 articoli.

L'equo compenso è definito come la corresponsione di un compenso **proporzionato** alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche delle prestazione professionale, nonché **conforme** ai compensi previsti, che per gli avvocati è emanato dalla legge forense, per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dovranno essere aggiornati dal Decreto Ministeriale, e per le **professioni non ordinistiche** dovrà essere adottato entro 60 giorni un apposito decreto dal **ministero delle imprese e del made in Italy**.

L'equo compenso trova applicazione ai rapporti professionali che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale ([art. 2230 c.c.](#)), regolate da convenzioni e relative allo svolgimento anche in forma associata o societaria delle attività professionali rese in favore di:

- imprese bancarie assicurative e loro controllate, mandatari;
- imprese con più di 50 lavoratori;
- imprese con ricavi annui superiori a 10 milioni di Euro;
- pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica.

escludendo dall'ambito le prestazioni rese dai professionisti a **società veicolo di cartolarizzazione** e quelle rese in favore di **agenti della riscossione**.

La rilevanza dei rimedi a tutela del professionista fa perno sulla **nullità delle clausole che compromettono l'equità del compenso**. In particolare sono nulle:

- le clausole delle convenzioni che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera;
- le pattuizioni di compensi inferiori a quelli stabiliti dai parametri di liquidazione dei compensi previsti con decreto ministeriale (avvocati, professioni ordinistiche, professioni non ordinistiche).
- le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano anticipazione di spese, o che attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e qualità del lavoro svolto o del servizio reso
- le clausole o pattuizioni anche in documenti distinti dalla convenzione che: riservino al cliente la facoltà di modifica unilaterale del contratto, la facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto, la facoltà di richiedere prestazioni aggiuntive gratuite, l'anticipazione delle spese al professionista o la rinuncia al rimborso, la previsione di termini di

pagamento sopra i 60 giorni dalla fattura, la previsione in caso di nuovo accordo sostitutivo di applicazione dell'eventuale compenso inferiore pattuito anche agli incarichi perdenti, non ancora definiti o fatturati; la precisione che il compenso pattuito per assistenza e consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto; la clausola che obbliga il professionista a corrispondere al cliente o a terzi, compensi, corrispettivi o rimborsi per l'utilizzo di software, banche dati, gestionali, servizi di assistenza tecnica, di formazione etc. Nulla pure la clausola che riconosce all'avvocato il solo minor importo previsto dalla convenzione, quando il giudice liquida al cliente le spese legali, in misura superiore al detto importo.

In ogni caso, la nullità delle singole clausole non comporta la nullità dell'intero contratto, destinato a rimanere valido per tutto il resto delle pattuizioni.

L'azione a tutela del professionista potrà essere promossa davanti al Tribunale del luogo di sua residenza o domicilio, impugnando la convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o qualsiasi altro accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati. La domanda sarà finalizzata a far valere la nullità della pattuizione e la richiesta di **rideterminazione giudiziale del compenso** per l'attività professionale prestata.

Il giudice, rilevato il carattere iniquo del compenso, provvederà a rideterminarlo, condannando il committente al **pagamento della differenza** tra quanto versato e l'equo compenso.

Ai fini della rideterminazione del compenso secondo i parametri dei decreti ministeriali, il Tribunale può richiedere al professionista di acquisire dall'ordine o collegio cui è iscritto il **parere di congruità** del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova delle caratteristiche, urgenza, pregio dell'attività, importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente, risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Nel giudizio, il giudice può avvalersi, ove indispensabile, della consulenza tecnica.

Oltre a rideterminare il compenso e condannare il cliente al pagamento della differenza tra equo compenso e quanto versato, il giudice potrà condannare il cliente anche al pagamento di un **indennizzo** a favore del professionista **fino al doppio della differenza**, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

La nuova legge semplifica l'onere probatorio del professionista che intende tutelare il diritto a ricevere un compenso equo, introducendo una presunzione semplice in base alla quale gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, si **presumono unilateralmente predisposti dalle imprese** stesse, salva prova contraria.

Altra facilitazione processuale è stabilita in tema di prescrizione della richiesta di pagamento dell'onorario. Le nuove norme prevedono infatti che la prescrizione **decorra dal momento in cui cessa il rapporto con l'impresa**. In caso di pluralità di prestazioni rese con un unico incarico, convenzione, contratto, etc..., la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione, tranne il caso di prestazioni aventi carattere periodico.

Le imprese possono tuttavia adottare **modelli standard di convenzione**, concordati con i Consiglio nazionali degli ordini o collegi, e in questo caso i compensi pattuiti nei modelli standard si presumono equi fino a prova contraria.

Altra rilevante novità a tutela dei professionisti, è nella possibilità di esigere i compensi, avvalendosi, (in alternativa al decreto ingiuntivo o al recupero del credito con la procedura di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 150/2011), del parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale, sui compensi o sugli onorari richiesti.

Al parere di congruità è riconosciuto **valore di titolo esecutivo**, anche per tutte le spese sostenute e documentate, purché rilasciato nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo e a condizione che il debitore non presenti opposizione all'autorità giudiziaria entro 40 giorni dalla notificazione del parere a cura del professionista.

L'eventuale giudizio di opposizione, instaurato ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., si svolge con le forme di cui all'art. 14 D.lgs. n. 150/2011, davanti al giudice competente per materia e per valore, del luogo in cui ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere.

La nuova legge consente anche la **class action** a difesa dei diritti individuali omogenei dei professionisti, secondo le forme disciplinate dal titolo VIII bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ferma restando la legittimazione del singolo professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale del relativo ordine professionale o dalle associazioni maggiormente rappresentative.